Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO I° AFFARI GENERALI, PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

- Settore delle Relazioni Sindacali -

Protocollo n. 204 .I

Firenze, 2 gennaio 2020

O.S. UILPA
Segreteria Provinciale di
Firenze
toscana@polpenuil.it

Oggetto: Assegnazione temporanea art. 42 bis D. Lgs n. 151/2001 distretto Prap Toscana-Umbria

In riferimento alla nota n. 227 del 20.12.2019, si comunica che l'Ufficio del Personale nel rigettare le istanze di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs n. 151/2001 nell'ambito del distretto ha fatto espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1896 del 21.3.2019, secondo cui l'istituto in questione è applicabile soltanto al personale civile delle pubbliche amministrazioni e non alle Forze di Polizia. Nella stessa è precisato che l'art. 1 del D. Lgs n. 165/2001 qualifica come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato solo in via generale, salvo chiarire al successivo art. 3 che le Forze di Polizia, al pari di magistrati, avvocati, personale della carriera prefettizia e delle Forze Armate rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Nella stessa sentenza, inoltre, si legge che l'istituto in questione trova applicazione solo tra diverse amministrazioni e non all'interno della stessa.

Il Provveditore Regionale
Gianfranco De Gesu